

ATTO N. 844/BIS

Relazione della II Commissione consiliare permanente

ATTIVITA' ECONOMICHE E GOVERNO DEL TERRITORIO

Relatori di maggioranza Presidente Gianfranco Chiacchieroni

Relatore di minoranza Consigliere Paolo Brutti

Relazioni orali ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno


SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

***“Ridefinizione delle aree contigue alle aree naturali protette –
Ulteriori modificazioni della legge regionale 03/03/1995, n. 9
(Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di aree naturali
protette)”.***

Approvato dalla II Commissione consiliare permanente il 20 giugno 2012

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 10 luglio 2012




COMUNICAZIONE DELLA II
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione consiliare permanente nella seduta del 20 giugno 2012 ha esaminato in sede referente l'atto n. 844 ed ha espresso a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti parere favorevole sul testo così come risulta modificato.

Ha deciso altresì di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno e di dare incarico di riferire al Consiglio per la maggioranza al Presidente Gianfranco Chiacchieroni e per la minoranza al Consigliere Paolo Brutti.

Si richiede l'iscrizione dell'atto stesso all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTA la legge regionale 3 marzo 1995, n. 9;

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Smacchi, Buconi e Lignani Marchesani, concernente: “Ridefinizione delle aree contigue alle aree naturali protette – Ulteriori modificazioni della legge regionale 03/03/1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di aree naturali protette)”, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 26/04/2012 e assegnata in pari data in sede referente alla competenza della II Commissione consiliare permanente e al Comitato per la legislazione ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento interno (ATTO N. 844);

ATTESO che la proposta suddetta sostituisce le proposte di legge presentate rispettivamente dai medesimi Consiglieri con atto n. 507, 641 e 644 e ritirate,

ATTESO che sulla proposta medesima è stata espletata un'audizione dei soggetti interessati;


VISTI gli emendamenti presentati ed approvati in Commissione;

VISTO il parere e udite le relazioni della II Commissione consiliare medesima illustrate oralmente ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno per la maggioranza dal Presidente Gianfranco Chiacchieroni e per la minoranza dal Consigliere Paolo Brutti (ATTO N. 844/BIS);

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;


*con votazione separata articolo per articolo
nonché con votazione finale sull'intera
legge, che ha registrato n. ___ voti
favorevoli, n. ___ voti contrari e n. _____
voti astenuti, espressi nei modi di legge dai
_____ Consiglieri presenti e votanti*



DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Ridefinizione delle aree contigue alle aree naturali protette – Ulteriori modificazioni della legge regionale 03/03/1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di aree naturali protette)”, composta di n. 2 articoli nel testo che segue:

TESTO PROPOSTO DAI CONSIGLIERI SMACCHI, BUCONI, LIGNANI MARCHESANI,	TESTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 (Integrazione della l.r. 9/95)	Art. 1 (Integrazione della l.r. 9/95)
<p>1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette) sono inseriti i seguenti: “2-bis. Le aree contigue alle Aree naturali protette regionali possono essere ridefinite e soppresse con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 32, della legge n.394/1991, previa intesa con il soggetto gestore e gli enti locali interessati. 2-ter. La deliberazione di cui al comma 2-bis produce effetti dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 2-quater. La Regione provvede ad adeguare la cartografia, i piani ed i programmi di cui al comma 2 conformemente alla ridefinizione e soppressione delle aree contigue" .</p>	<p>1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette) sono inseriti i seguenti: “2-bis. <i>Le aree contigue alle Aree naturali protette regionali sono ridefinite con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 32 della legge 394/1991, previa intesa con il soggetto gestore e gli enti locali interessati.</i> 2-ter. <i>La deliberazione di cui al comma 2-bis produce effetti dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.</i> 2-quater. <i>La Regione provvede ad adeguare la cartografia, i piani ed i programmi di cui al comma 2 conformemente alla ridefinizione delle aree contigue."</i></p>
Art. 2 (Norma finale)	Art. 2 (Norma finale)
<p>1. La Giunta regionale dà inizio al procedimento per la soppressione</p>	<p>1. La Giunta regionale avvia il procedimento per la ridefinizione</p>



<p>dell'area contigua dell'Area naturale protetta "Parco del Monte Cucco" ai sensi dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 17, della l.r. n. 9/1995, come introdotti con la presente legge, entro sessanta giorni decorrenti dalla nomina del Presidente dell'unione speciale di comuni nel cui territorio è compresa l'area contigua medesima. Qualora l'area contigua ricada nel territorio di più unioni speciali di comuni, il termine di cui al primo periodo decorre dall'ultimo atto di nomina del Presidente di una delle unioni interessate.</p>	<p>dell'area contigua all'Area naturale protetta "Parco del Monte Cucco" ai sensi dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 17, della l.r. 9/1995, come introdotti dalla presente legge, entro sessanta giorni decorrenti dalla nomina del Presidente dell'unione speciale di comuni di cui all' articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2012, n. 18, nel cui territorio è compresa l'area contigua medesima. Qualora l'area contigua ricada nel territorio di più unioni speciali di comuni, il termine di cui al primo periodo decorre dall'ultimo atto di nomina del Presidente delle unioni interessate.</p>
---	---